



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

**Servizio LL.PP. - Patrimonio**

**ORIGINALE**

Data 16/01/2020

N. Reg. Gen. 11

Capitolo \_\_\_\_\_

Impegno \_\_\_\_\_

Mandato \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

n. 11 del 16/01/2020

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO GASOLIO" ENI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE 2020 - CIG: Z702B97DDC - ADESIONE ALLA CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA.



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il decreto n. 44/2015 del 30.06.2015 e s.m.i con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha nominato l'ing. Danilo Volpini Saraca Responsabile del Servizio LL. PP. Manutenzioni, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2015, ed il decreto n. 48/2015 del 22.07.2015 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, da atto che gli incarichi sono prorogati di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga nuova nomina, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamate le seguenti deliberazioni immediatamente esecutive:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30 dicembre 2019 avente per oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2020 - APPROVAZIONE";

deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 dicembre 2019 avente per oggetto: "Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2020/2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016";

deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2021, il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed relativi allegati;

### **Premesso che:**

in questo Ente alla data odierna si presenta la necessità di attivare la procedura per la fornitura del carburante "**GASOLIO**" necessario al funzionamento della gestione dell'autoparco comunale per il 2020.

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti



**COMUNE DI CHIANCIANO**  
**TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

**Dato atto che** sono stati abrogati (dal d.lgs. n. 50/2016) gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;
- rilevato, pertanto, che ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016.

**Visto** l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico*



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

*fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:*

**a)** gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 1 - amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 2 - istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- 3 - istituzioni educative ed universitarie;
- 4 - enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 5 - agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

**b)** gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

**c)** infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*

**d)** pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

1 - tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa e telefonia mobile.

e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I, II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

**g)** l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**h)** ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

**i)** in sintesi per gli acquisti di forniture di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di Euro 221.000,00 si procede secondo quanto previsto dall'Art. 37 c. 3 e 4 avvalendosi di soggetti aggregatori quale è la Consip con adesione alle convenzioni in essere;

Dato atto che il Servizio LL. PP. Manutenzioni ha accertato la presenza sul portale CONSIP S.p.a. della convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 / LOTTO 1-2-3, di cui il LOTTO 1 è stato affidato alla società ENI S.p.A., mentre i LOTTI 2-3 sono stati affidati alla società ITALIANA PETROLI S.p.A.;



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

Accertato che l'impianto più vicino al Comune di Chianciano Terme della società ITALIANA PETROLI S.p.A. si trova a circa Km 13,00 da Chianciano Terme e quindi economicamente non vantaggioso per l'acquisto dei carburanti da parte del Comune di Chianciano Terme e che la società ENI S.p.A. dispone di impianto di distribuzione dei carburanti all'interno del territorio comunale di Chianciano Terme;

**Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1**, attivata da **CONSIP S.p.A.** con la **società ENI S.p.a.**, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 / Lotto 1" e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per i prodotti di Benzina Super Senza Piombo "EN228" e del Gasolio per autotrazione "EN590" e di **impegnare** la somma complessiva di **Euro 24.500,00** a favore della società **ENI S.p.a.**, con sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei n. 1, Partita Iva 00905811006 C.F. 00484960588, per la fornitura di **GASOLIO** imputandola come segue:

- quanto ad **Euro 4.492,00** al **Capitolo n. 300526/2020**.
- quanto ad **Euro 12.150,00** al **Capitolo n. 400812/2020**.
- quanto ad **Euro 7.858,00** al **Capitolo n. 801977/2020**.

**Dato atto che:**

- l'appalto principale svolto dal soggetto aggregatore Consip, per la fornitura di carburanti a rete per autotrazione è individuata con il Codice C.I.G. di Gara Lotto 1 [7044019C5B] dell'ANAC.
- Per la presente fornitura è individuato il **Codice C.I.G. Derivato GASOLIO [Z702B97DDC] dell'ANAC**.
- la società affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da DURC On Line (INAIL\_19360536), richiesto in data 29.11.2019, con scadenza validità al 28/03/2020.
- la società affidataria ha accettato le clausole previste nel codice etico - comportamento generale "nazionale" predisposto ed allegato alla documentazione della gara svolta da Consip S.p.A.
- la presente determinazione "è **soggetta**" alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i
-



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamate le seguenti normative di riferimento:

- Legge n. 241/90;
- Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni nelle sue parti vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dei contratti;
- Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2008, n. 5 del 23.01.2009 e n. 130 del 23.12.2009, esecutive ai sensi di legge, aventi per oggetto “Regolamento per l’affidamento di lavori in economia” – approvazione.
- Visto l’art. 31 dello Statuto comunale;
- Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;





**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

- Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Attestata la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs n. 267/2000, espressa con la sottoscrizione del presente atto;

## **DETERMINA**

Di aderire alla convenzione **CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1**, attivata da **CONSIP S.p.A.** con la **società ENI S.p.A.**, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1" e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per i prodotti di Benzina Super Senza Piombo "EN228" e del Gasolio per autotrazione "EN590".

Di dare atto che questo Ente alla data odierna si presenta la necessità di attivare la procedura per la fornitura del carburante "**GASOLIO**" necessario al funzionamento della gestione dell'autoparco comunale per il 2020.

Di impegnare la somma complessiva di **Euro 24.500,00** in favore della società **ENI S.p.A.**, con sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei n. 1, Partita Iva 00905811006 C.F. 00484960588, per la fornitura di **GASOLIO** imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V° livello piano dei conti)	ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Esercizi successivi Euro
300526	1.03.01.02.002	4.492,00	==	==	==
400812	1.03.01.02.002	12.150,00	==	==	==



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

801977	1.03.01.02.002	7.858,00	==	==	==

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

**Di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui ai **Capitoli - 300526 – 400812 - 801977** e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo e diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

**Di dare inoltre atto che:**

- l'appalto principale svolto dal soggetto aggregatore Consip, per la fornitura di carburanti a rete per autotrazione è individuata con il Codice C.I.G. di Gara Lotto 1 [7044019C5B] dell'ANAC.
- Per la presente fornitura è individuato il **Codice C.I.G. Derivato GASOLIO [Z702B97DDC] dell'ANAC.**
- la società affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da DURC On Line (INAIL\_19360536), richiesto in data 29.11.2019, con scadenza validità al 28/03/2020.
- la società affidataria ha accettato le clausole previste nel codice etico - comportamento generale "nazionale" predisposto ed allegato alla documentazione della gara svolta da Consip S.p.A.
- il presente atto È SOGGETTO alle disposizioni dettate dagli Artt. 26-27 del D.lgs. 33/2013, pertanto i dati saranno pubblicati sul sito web del Comune di Chianciano Terme;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Danilo Volpini Saraca

---



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
*PROVINCIA DI SIENA*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.